



C/2024/5044

16.8.2024

RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

dell'8 luglio 2024

che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario

(CERS/2024/3)

(C/2024/5044)

IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽¹⁾, in particolare l'allegato IX,

visto il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico ⁽²⁾, e in particolare gli articoli 3 e da 16 a 18,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE ⁽³⁾, e in particolare il titolo VII, capitolo 4, sezione I,

vista la decisione CERS/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011, che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico ⁽⁴⁾, e in particolare gli articoli da 18 a 20,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire l'efficacia e la coerenza delle misure nazionali di politica macroprudenziale, è importante integrare il riconoscimento ai sensi del diritto dell'Unione con il riconoscimento volontario.
- (2) La disciplina in materia di riconoscimento volontario di misure di politica macroprudenziale dettata nella raccomandazione CERS/2015/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico ⁽⁵⁾ mira ad assicurare che tutte le misure di politica macroprudenziale basate sull'esposizione attivate in uno degli Stati membri siano riconosciute negli altri Stati membri.
- (3) Il 7 giugno 2024, il Ministero danese dell'Industria, delle Imprese e degli Affari Finanziari, in qualità di autorità designata ai fini dell'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE, ha notificato al CERS l'intenzione di fissare un coefficiente settoriale della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (sectoral systemic risk buffer, sSyRB), conformemente all'articolo 133, paragrafo 9, di tale direttiva. La notifica comporta un adeguamento di una misura che era stata notificata per la prima volta al CERS dal ministero danese dell'Industria, delle Imprese e degli Affari Finanziari il 10 ottobre 2023, ma che non è ancora stata e non sarà attivata.

⁽¹⁾ GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 331, del 15.12.2010, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

⁽⁴⁾ GU C 58 del 24.2.2011, pag. 4.

⁽⁵⁾ Raccomandazione CERS/2015/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 15 dicembre 2015, sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C 97 del 12.3.2016, pag. 9).

- (4) La misura di politica macroprudenziale adeguata differisce dalla misura notificata per la prima volta nell'ottobre 2023, in quanto la parte di ciascuna esposizione che rientra in una fascia di rapporto prestito/valore compresa tra lo 0 % e il 15 % è esclusa dalle esposizioni alle quali si applica il coefficiente sSyRB adeguato. Come la misura di politica macroprudenziale notificata il 10 ottobre 2023, la misura di politica macroprudenziale adeguata si applicherà a tutti gli enti creditizi nazionali su base individuale e consolidata. Si applicherà a tutti i tipi di esposizioni situate in Danimarca verso società non finanziarie che operano nel settore immobiliare e nello sviluppo di progetti immobiliari individuati conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione (NACE) di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾. Poiché l'adeguamento è stato effettuato alla misura al fine di allineare l'impatto complessivo del coefficiente sSyRB all'impatto previsto dalla misura originaria e le motivazioni complessive non sono cambiate, si ritiene che l'adeguamento costituisca solo una deviazione minore dalla misura notificata il 10 ottobre 2023.
- (5) Il coefficiente sSyRB si applica a decorrere dal 30 giugno 2024. La misura sarà riesaminata dall'autorità designata ai fini dell'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE al più tardi due anni dopo la prima istanza.
- (6) Il 7 giugno 2024, il Ministero danese dell'Industria, delle Imprese e degli Affari Finanziari ha inoltre fatto richiesta al CERS di raccomandare il riconoscimento della suddetta misura adeguata di politica macroprudenziale ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE.
- (7) A seguito della notifica del 10 ottobre 2023 di cui sopra, il CERS ha adottato la raccomandazione CERS/2023/13 del Comitato europeo per il rischio sistemico ⁽⁷⁾, che ha modificato la raccomandazione CERS/2015/2 con effetto immediato. La misura di politica macroprudenziale notificata il 10 ottobre 2023 era stata aggiunta all'elenco delle misure di politica macroprudenziale di cui si raccomanda il riconoscimento ai sensi della raccomandazione CERS/2015/2. Nel caso della misura di politica macroprudenziale notificata il 10 ottobre 2023, era stato raccomandato il riconoscimento su base individuale e consolidata, come richiesto dal Ministero danese dell'Industria, delle Imprese e degli Affari Finanziari.
- (8) La raccomandazione CERS/2015/2 del CERS, come modificata dalla raccomandazione CERS/2017/4 ⁽⁸⁾, raccomanda all'autorità competente all'attivazione di una misura macroprudenziale, al momento della presentazione di una richiesta di riconoscimento al CERS, di proporre una soglia di rilevanza al di sotto della quale l'esposizione di un prestatore individuale di servizi finanziari al rischio macroprudenziale individuato nella giurisdizione ove la misura di politica macroprudenziale viene applicata dall'autorità competente all'attivazione può essere considerata non significativa. Il CERS può raccomandare una diversa soglia se lo ritiene necessario.
- (9) A seguito della richiesta danese di riconoscimento della misura da parte di altri Stati membri, pervenuta il 7 giugno 2024, e al fine di: i) garantire che il successivo adeguamento della misura macroprudenziale danese sia incluso in tale riconoscimento e ii) prevenire il concretizzarsi di effetti negativi transfrontalieri, quali propagazioni e arbitraggio regolamentare, che potrebbero derivare dall'attuazione della misura di politica macroprudenziale che diventerà applicabile in Danimarca, il Consiglio generale del CERS ha stabilito: a) che la misura notificata il 10 ottobre 2023 dovrebbe continuare a essere inclusa nell'elenco delle misure di politica macroprudenziale di cui è raccomandato il riconoscimento ai sensi della raccomandazione CERS/2015/2; e b) che l'ambito di applicazione della misura notificata il 10 ottobre 2023 dovrebbe essere adeguato per allinearla alla richiesta di riconoscimento

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GUL 393 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽⁷⁾ Raccomandazione CERS/2017/13 del Comitato europeo per il rischio sistemico, dell'8 dicembre 2023, che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C, C/2024/3114, 6.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2024/3114/oj>).

⁽⁸⁾ Raccomandazione CERS/2017/4 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 ottobre 2017, che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C 431 del 15.12.2017, pag. 1).

ricevuta dal CERS da parte del Ministero danese dell'Industria, delle Imprese e degli Affari Finanziari. Il Consiglio generale del CERS ha inoltre deciso di reiterare la propria raccomandazione per una soglia di rilevanza massima per ente pari a 200 milioni di euro per orientare l'applicazione del principio de minimis da parte dello Stato membro di riconoscimento. Le autorità competenti che applicano il riconoscimento della misura possono esentare gli enti dal requisito di riserva di capitale a fronte del rischio sistemico se le loro esposizioni rilevanti non superano i 200 milioni di euro.

(10) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la raccomandazione CERS/2015/2,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Modifiche

La raccomandazione CERS/2015/2 è modificata come segue:

- 1) nella sezione 1, subraccomandazione C, paragrafo 1, la misura che riguarda la Danimarca è sostituita dalla seguente:
«— un coefficiente settoriale della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del 7 % su tutti i tipi di esposizioni situate in Danimarca nei confronti di società non finanziarie che operano in attività immobiliari e nello sviluppo di progetti immobiliari individuate conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione (NACE) di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006, ad eccezione del fatto che la parte di ciascuna esposizione che rientra nella fascia di rapporto prestito/valore compresa tra lo 0 % e il 15 % deve essere esclusa dalle esposizioni alle quali si applica il coefficiente settoriale della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.»
- 2) l'allegato è modificato conformemente all'allegato alla presente raccomandazione.

Fatto a Francoforte sul Meno, l'8 luglio 2024

*Il capo del segretariato del CERS,
per conto del Consiglio generale del CERS*
Francesco MAZZAFERRO

ALLEGATO

L'allegato alla raccomandazione CERS/2015/2 è modificato come segue:

- 1) la misura che riguarda la Danimarca è sostituita dalla seguente:

«— un coefficiente settoriale della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del 7 % su tutti i tipi di esposizioni situate in Danimarca nei confronti di società non finanziarie che operano in attività immobiliari e nello sviluppo di progetti immobiliari individuate conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006, ad eccezione del fatto che la parte di ciascuna esposizione che rientra nella fascia di rapporto prestito/valore compresa tra lo 0 % e il 15 % deve essere esclusa dalle esposizioni alle quali si applica il coefficiente settoriale della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.»;

- 2) per quanto riguarda la Danimarca, la sezione intitolata «I. Descrizione della misura» è sostituita dalla seguente:

«I. Descrizione della misura

1. Il coefficiente settoriale della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del 7 % si applicherà a tutti gli enti creditizi nazionali.
2. Esso si applicherà a tutti i tipi di esposizioni situate in Danimarca verso società non finanziarie che operano in attività immobiliari, ad eccezione delle associazioni di edilizia sociale e delle cooperative edilizie e nello sviluppo di progetti immobiliari. Le pertinenti attività economiche del debitore sono specificate mediante un riferimento alla classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 (*).
3. La parte di ciascuna esposizione che rientra nella fascia di rapporto prestito/valore compresa tra lo 0 % e il 15 % è esclusa dalle esposizioni alle quali si applica il coefficiente settoriale della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico. Il rapporto prestito/valore è calcolato dividendo l'esposizione per il complessivo valore di mercato corrente (stimato) degli immobili forniti come garanzia reale.
4. La misura si applicherà su base individuale e consolidata.

(*) La determinazione dei sottoinsiemi specifici di esposizioni settoriali, cui sarà applicata la riserva per il rischio sistemico, si basa sugli orientamenti dell'ABE sui sottoinsiemi appropriati di esposizioni settoriali alle quali le autorità competenti o designate possono applicare una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico conformemente all'articolo 133, paragrafo 5, lettera f), della direttiva 2013/36/UE (ABE-GL-2020-13), disponibile sul sito web dell'ABE all'indirizzo: www.eba.europa.eu.»;

- 3) per quanto riguarda la Danimarca, la sezione intitolata «Riconoscimento» è sostituita dalla seguente:

«II. Riconoscimento

5. Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura danese applicandola a tutti i tipi di esposizioni situate in Danimarca verso società non finanziarie impegnate in attività economiche specifiche, determinate come segue: "Attività immobiliari" secondo il codice NACE (*) "L", ad eccezione delle associazioni di edilizia sociale e delle cooperative edilizie e "Sviluppo di progetti immobiliari" (41.1) secondo il codice NACE "F". Da tali esposizioni dovrebbe essere sottratta la parte di ciascuna esposizione che rientra nella fascia del rapporto prestito/valore compresa tra lo 0 % e il 15 %.
6. A seguito della richiesta del ministero danese dell'Industria, delle Imprese e degli Affari Finanziari, si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura danese applicandola a livello individuale e consolidato.

7. Qualora la stessa misura di politica macroprudenziale non sia disponibile nelle loro giurisdizioni, si raccomanda alle autorità competenti di applicare, previa consultazione con il CERS, la misura di politica macroprudenziale utilizzabile nelle loro giurisdizioni che consegue l'effetto il più possibile equivalente alla misura di cui si raccomanda il riconoscimento, inclusa l'adozione di misure e poteri di vigilanza di cui al titolo VII, capo 2, sezione IV, della direttiva 2013/36/UE.
8. Si raccomanda agli Stati membri di riconoscere la presente misura entro tre mesi dalla pubblicazione della presente raccomandazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(*) NACE Rev. 2, Classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee, regolamento (CE) n. 1893/2006.»;

4) per quanto riguarda la Danimarca, la sezione intitolata «Soglia di rilevanza» è sostituita dalla seguente

«III. Soglia di rilevanza

9. La misura è integrata da una soglia di rilevanza specifica per ente sulla base delle esposizioni situate in Danimarca per guidare la potenziale applicazione del principio de minimis da parte delle autorità competenti che applicano il riconoscimento. Gli enti creditizi possono essere esentati dal requisito del coefficiente settoriale della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico a condizione che le loro esposizioni settoriali pertinenti non superino 200 milioni di euro, pari a circa lo 0,3 % delle esposizioni totali verso società immobiliari in Danimarca.
10. In conformità con la sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, la soglia di rilevanza di 200 milioni di euro costituisce una soglia massima raccomandata. Le autorità competenti possono, pertanto, anziché applicare la soglia raccomandata, stabilirne una inferiore, se del caso, per le proprie giurisdizioni, o riconoscere la misura senza alcuna soglia di rilevanza. Nel fissare la soglia di rilevanza, è opportuno che le autorità competenti considerino l'esposizione dei singoli fornitori di servizi finanziari al rischio macroprudenziale individuato in Danimarca e che valutino se esso possa essere considerato non rilevante.
11. Qualora non vi siano enti creditizi autorizzati negli Stati membri che abbiano esposizioni rilevanti in Danimarca, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono, ai sensi della sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, decidere di non riconoscere le misure danesi. In tal caso, è opportuno che le autorità competenti monitorino la significatività delle esposizioni e si raccomanda alle stesse il riconoscimento delle misure danesi nel momento in cui un ente creditizio superi la rispettiva soglia di rilevanza.».